



CITTÀ DI ROVATO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE INSEGNE E DEI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 17.11.2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.07.2018

Abrogato dall'1.01.2021, vigente per le attività di accertamento al 31.12.2020.

Nuovo regolamento -Canone Unico Patrimoniale- approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 25.02.2021.

SOMMARIO

SOMMARIO	2
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 2 CARATTERISTICHE COMUNI DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DIESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.....	4
TITOLO II GLOSSARIO	5
ART. 3 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	5
1. INSEGNE DI ESERCIZIO	5
2. CARTELLI PUBBLICITARI.....	5
3. TOTEM	5
4. IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE	5
5. PREINSEGNE	5
6. TARGHE.....	6
7. BACHECHE.....	6
8. STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE	6
9. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI	6
10. VETROFANIE.....	6
11. VETROGRAFIE	6
12. CARTELLI TEMPORANEI DI CANTIERE.....	6
13. CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI.....	7
14. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO.....	7
15. IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA	7
16. SORGENTE LUMINOSA.....	7
ART. 4 PERTINENZE DELLE STRADE	7
ART. 5 AREE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITÀ	7
ART. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	7
TITOLO III DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI	9
ART. 7 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	9
1. DISTANZE	9
2. DIVIETI	9
3. DEROGHE	10
4. DIMENSIONI	10
ART. 8 ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO	11
1. DISTANZE	11
2. DIVIETI	11
3. DEROGHE	12
4. DIMENSIONI	12
5. PRESCRIZIONI	12
ART. 9 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI	13
1. INSEGNE DI ESERCIZIO	13
2. CARTELLI PUBBLICITARI.....	13
3. TOTEM	13
4. IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE	14
5. PREINSEGNE	14
6. TARGHE.....	14
7. BACHECHE.....	14
8. STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE	15
9. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI	15
10. VETROFANIE.....	15

11.	VETROGRAFIE	15
12.	PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI.....	15
13.	CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI.....	16
14.	PUBBLICITÀ SUI VEICOLI	16
15.	PUBBLICITÀ FONICA.....	17
16.	IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO.....	17
17.	IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA	17
TITOLO IV PROCEDURA AMMINISTRATIVA.....		18
ART. 10	DOMANDA E DOCUMENTAZIONE	18
ART. 11	RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	18
ART. 12	RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE ESPLICITA	19
ART. 13	OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	19
ART. 14	ANTICIPATA RIMOZIONE	19
ART. 15	RINNOVO.....	20
ART. 16	INSEGNE ABUSIVE	20
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....		21
ART. 17	MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI.....	21
ART. 18	SANZIONI AMMINISTRATIVE	21
ART. 19	NORMA FINALE DI RINVIO	21
ART. 20	ENTRATA IN VIGORE.....	21

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento costituisce l'insieme delle norme tecniche, delle prescrizioni, delle tipologie e di quant'altro necessario per l'installazione delle insegne e per la disciplina dei mezzi pubblicitari, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Art. 2 CARATTERISTICHE COMUNI DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per assicurare la stabilità del manufatto, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata al momento della richiesta dell'autorizzazione.
4. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, nelle loro sagome e nell'uso dei colori, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, né ostacolarne la visibilità, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Non dovranno interferire con gli impianti semaforici o di illuminazione pubblica e devono consentire il transito pedonale nel rispetto delle norme in tema di superamento barriere architettoniche.
5. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a. amministrazione rilasciante;
 - b. soggetto titolare;
 - c. numero dell'autorizzazione;
 - d. progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e. data di scadenza.
6. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile
7. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

TITOLO II GLOSSARIO

ART. 3 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. INSEGNE DI ESERCIZIO

Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa. Possono essere mono o bifacciali, luminose, illuminate indirettamente dall'alto verso il basso o non luminose. Devono altresì rispettare i limiti previsti dalla Legge Regionale lombarda n. 31/2015 in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

In base alla tipologia si distinguono:

- *insegne frontali* (aderenti al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie);
- *insegne a bandiera* (collocate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato);
- *insegne a bandiera su palo*;
- *insegne su tende parasole*.

2. CARTELLI PUBBLICITARI

Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi, illuminati indirettamente dall'alto verso il basso o non luminosi. Devono altresì rispettare i limiti previsti dalla Legge Regionale lombarda n. 31/2015 in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

3. TOTEM

Si definisce totem un mezzo pubblicitario tridimensionale, ancorato direttamente al terreno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi, illuminati indirettamente dall'alto verso il basso o non luminosi. Devono altresì rispettare i limiti previsti dalla Legge Regionale lombarda n. 31/2015 in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

4. IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.

5. PREINSEGNE

Si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed, eventualmente, da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

6. **TARGHE**
Si definisce targa il manufatto rigido, di forma piana, priva di spessore, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.), recante una scritta in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da un simbolo o marchio, installato sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede di esercizio delle attività o nelle pertinenze accessorie.
7. **BACHECHE**
Per bacheca si intende la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale-direzionale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi, ecc.).
8. **STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE**
Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità e telaio, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile.
Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Devono altresì rispettare i limiti previsti dalla Legge Regionale lombarda n. 31/2015 in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
9. **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**
Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
10. **VETROFANIE**
Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.
11. **VETROGRAFIE**
Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.
12. **CARTELLI TEMPORANEI DI CANTIERE**
Si definisce cartello temporaneo di cantiere quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, o posizionato in facciata-ponteggio, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari oggetto del cantiere nel quale vengono installati, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Non possono essere luminosi.

13. CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Si definiscono cartelli pubblicitari temporanei quei cartelli mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale, aperti al pubblico.

14. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso, illuminato indirettamente dall'alto verso il basso o non luminoso. Deve altresì rispettare i limiti previsti dalla Legge Regionale lombarda n. 31/2015 in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

15. IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle categorie precedenti. Può essere luminoso, illuminato indirettamente dall'alto verso il basso o non luminoso. Deve altresì rispettare i limiti previsti dalla Legge Regionale lombarda n. 31/2015 in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

16. SORGENTE LUMINOSA

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Deve rispettare i limiti previsti dalla Legge Regionale lombarda n. 31/2015 in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

ART. 4 PERTINENZE DELLE STRADE

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio:
 - a. sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale;
 - b. sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.

ART. 5 AREE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITÀ

Per aree di pertinenza si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata.

ART. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Le strade, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285), sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- a. Autostrade;
 - b. Strade extraurbane principali;
 - c. Strade extraurbane secondarie;
 - d. Strade urbane di scorrimento;
 - e. Strade urbane di quartiere;
 - f. Strade locali.
2. Le strade di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
- a. **AUTOSTRADA:** strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - b. **STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - c. **STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA:** strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
 - d. **STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
 - e. **STRADA URBANA DI QUARTIERE:** strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
 - f. **STRADA LOCALE:** strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
3. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 1, si distinguono in strade "statali", "provinciali", "comunali". Gli Enti proprietari di dette strade sono rispettivamente lo Stato, la Provincia, il Comune.

TITOLO III DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 7 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

Si intende per "centro abitato" il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata dalla delibera di Giunta Comunale in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

1. DISTANZE

a) Il posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei cartelli pubblicitari e delle preinsegne, nel caso in cui vengano collocati perpendicolarmente al senso di marcia, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime intese come punti di massima sporgenza:

zona A:

- 2 m dal margine della carreggiata;
- 5 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni;

tutte le altre zone del centro abitato:

- 2 m dal margine della carreggiata e comunque all'interno della proprietà privata;
- 10 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni.

b) Il posizionamento dei cartelli pubblicitari e delle preinsegne, nel caso in cui vengano collocati perpendicolarmente al senso di marcia, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime intese come punti di massima sporgenza:

- 30 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- 2 m dal margine della carreggiata;
- 25 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

2. DIVIETI

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b. in corrispondenza delle intersezioni;
- c. lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la

curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, quando le linee tangenti formano un angolo inferiore a 90°;

- d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g. sui cavalcavia stradali e loro rampe;

- h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - i. solo per le preinsegne ad una distanza superiore a 5 km misurati a raggio, dalla sede della ditta pubblicizzata;
 - j. i totem non possono essere collocati in zone diverse dalle aree di pertinenza così come definite dal precedente articolo 5;
 - k. solo per i cartelli pubblicitari, nelle zone a vincolo paesaggistico nonché nelle vicinanze (nel raggio di 50,00 m) dagli edifici con vincolo storico.
 - l. Sono vietati in centro storico le segnalazioni luminose di servizio (aperto, chiuso, saldi etc.) realizzate con luci colorate tipo led o similari.
 - m. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore ventitré nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare.
 - n. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen
- Al fine di evitare accaparramenti di spazi pubblici in capo a singoli operatori, non possono essere rilasciati più di sei autorizzazioni all'anno in capo al medesimo operatore.¹

3. DEROGHE

- a. Per le insegne poste ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada, non si applicano le norme di cui al comma 1.
- b. Per le insegne di esercizio non si applicano le norme di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati esistenti, ad una distanza non inferiore a 2 m dal limite della carreggiata.

4. DIMENSIONI

La superficie totale delle insegne e dei cartelli pubblicitari ubicati in corrispondenza della sede di un'attività e nelle sue pertinenze, all'interno del centro abitato, è soggetta ai seguenti limiti dimensionali, in base alla zonizzazione da piano regolatore generale/piano di governo del territorio:

- Zone A: 3 mq; è inoltre vietato l'uso di cassonetti luminosi e di scritte con filo al neon colorato, ad eccezione delle seguenti insegne:
 - croci per farmacie;
 - monopolio di stato;
- Zone B - C: 5 mq;
- Zone D: superficie massima complessiva di 100 mq dove il singolo elemento non potrà superare i 50 mq
- Zona E: 10 mq;

¹ Periodo rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.07.2018.

- Zone F e SP: 15 mq;
- Centri commerciali superficie massima complessiva 250 mq dove il singolo elemento non potrà superare i 50 mq;
- Medie strutture di vendita superficie massima complessiva 100 mq dove il singolo elemento non potrà superare i 50 mq;

Per superficie totale si intende l'area del massimo ingombro dei caratteri alfanumerici compresi simboli e marchi; nel caso di cassonetti luminosi verrà considerata l'area del cassonetto stesso.

Tutte le insegne dovranno essere sottoposte al parere vincolante della Commissione comunale del paesaggio.

ART. 8 ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO

Il territorio ricadente all'esterno della perimetrazione individuata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 15.01.2007 è sottoposto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 495 del 16.12.92 e loro successive modifiche ed integrazioni.

1. DISTANZE

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- 3 m dal limite della carreggiata;
- 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 m prima dei segnali di indicazione;
- 100 m dopo i segnali di indicazione;
- 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice della strada;
- 250 m prima delle intersezioni;
- 100 m dopo le intersezioni;
- 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. DIVIETI

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b. in corrispondenza delle intersezioni;

- c. lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
- i. solo per le preinsegne ad una distanza superiore a 5 km misurati a raggio, dalla sede della ditta pubblicizzata.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta dall'alto verso il basso, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a quanto previsto dalla Legge regionale n. 31/2015 o che, comunque, provochi abbagliamento. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore ventitré nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

Al fine di evitare accaparramenti di spazi pubblici in capo a singoli operatori, non possono essere rilasciati più di sei autorizzazioni all'anno in capo al medesimo operatore.²

3. DEROGHE

Per le insegne di esercizio non si applicano le norme di cui ai precedenti commi 1. distanze e 2. divieti, a condizione che le stesse si trovino a distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.

4. DIMENSIONI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq.

5. PRESCRIZIONI

Tutte le insegne dovranno essere sottoposte al parere vincolante della Commissione comunale del paesaggio.

² Periodo rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.07.2018.

ART. 9 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. INSEGNE DI ESERCIZIO

- a. Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle aree di pertinenza della stessa.
- b. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.
- c. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio a cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
- d. È fatto divieto di fuoriuscire dalla sagoma dell'edificio in zona A – centro storico;
- e. Per le insegne di esercizio non si applicano le norme di cui all'art. 7 lett. a), lett. b) punto 3 e art. 8 lett. a), a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m fuori dai centri abitati o non inferiore a 2 m all'interno dei centri abitati.
- f. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio su palo ed un massimo di due sulla pensilina per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie totale massima di 10 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui all'art. 7 lett. a) e b), ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
- g. Il bordo inferiore delle insegne a bandiera dovrà distare da terra m 2.50 se aggettante su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, m 5.10 se aggettante su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico. La proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno m 2 dal margine della carreggiata e comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata.

2. CARTELLI PUBBLICITARI

- a. È possibile installare cartelli pubblicitari su suolo pubblico previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta Comunale.(vedere specifiche delibere)
- b. Il bordo inferiore dei cartelli dovrà distare da terra m 2.50 se gli stessi sono installati su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, m 5.10 se installati su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico. La distanza del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno m 2 dal margine della carreggiata all'interno del centro abitato e ad almeno 3 metri dal margine della carreggiata al di fuori del centro abitato.

3. TOTEM

- a. È possibile installare totem sia su suolo privato, sia su suolo pubblico, ma con differenti procedure:
 - su suolo privato: esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie per pubblicizzare solo l'attività stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali è possibile pubblicizzare anche attività terze.

- b. - su suolo pubblico: previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta (vedere specifiche delibere).

Le dimensioni massime sono pari a 1,00 m di base per m 1 di profondità e m 3,50 di altezza nelle zone A e B. Nelle restanti zone le dimensioni massime sono: m 1,00 di base per m 1,00 di profondità per m 7,50 di altezza

4. IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

- a. Possono essere luminosi per luce diretta o indiretta dall'alto verso il basso e possono avere una superficie massima di mq 6. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi all'interno del centro abitato. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità non può essere inferiore a cinque minuti.
- b. È possibile installare impianti a messaggio variabile ai soli fini istituzionali eventualmente sponsorizzati su suolo pubblico previa individuazione dei siti e delle procedure da parte della Giunta.

5. PREINSEGNE

- a. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1.00 x 0.20 e superiori di m 1.50 x 0.30. Non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta. I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione.
- b. Le preinsegne debbono essere collocate a non meno di 30 metri dalle intersezioni stradali e rispettare le prescrizioni dell'articolo 7 del presente regolamento.
- c. Le preinsegne relative ad attività ubicate in Comuni limitrofi, limitatamente ad esercizi di pubblico servizio, possono essere collocate in una fascia di Km.2,00 rispetto al perimetro di confine comunale.

6. TARGHE

- a. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Le dimensioni massime sono di m 0.50 x 0.50, fatti salvi limiti più restrittivi eventualmente imposti dagli ordini professionali.
- b. Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere uniformi tra loro per materiale e dimensioni.
- c. Le targhe professionali sanitarie devono rispettare le norme prescritte dalla L. 05/02/1992 n. 175 e successivo Regolamento approvato con decreto 16/09/1994 n. 657.

7. BACHECHE

Possono essere installate esclusivamente in prossimità dell'attività, solo su suolo privato e non possono aggettare su suolo pubblico, ad eccezione delle attività svolte da enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali.

Non potranno superare le dimensioni di m 1 X 1 per uno spessore massimo di cm 20.

8. STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

- a. Per il posizionamento di striscioni, locandine, stendardi e bandiere in proprietà privata si fa riferimento all'art.51, comma 10 del vigente Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- b. Il posizionamento di striscioni, locandine, stendardi e bandiere su proprietà pubblica è consentito unicamente per la promozione di eventi organizzati dall'Amministrazione comunale, da Associazioni sportive e culturali, da altri Enti pubblici o da soggetti che per l'organizzazione dell'evento in promozione hanno ricevuto il patrocinio da parte dell'amministrazione comunale. Gli striscioni posizionati tra i pali dell'illuminazione pubblica dovranno avere una dimensione massima di m 1,00 x 6, 00 ed avere le caratteristiche di permeabilità al vento richiamate nell'art. 3 comma 8 ed in numero di 1 elemento promozionale ogni coppia di pali. Il margine inferiore deve distare da terra almeno m 5.10 nel caso in cui l'installazione avvenga lungo le strade.
- c. Possono essere illuminati indirettamente dall'alto verso il basso. Devono altresì rispettare i limiti previsti dalla Legge Regionale lombarda n. 31/2015 in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

9. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applicano agli art. 7 lett. b) ed 8 lett. b) e le distanze di cui agli art. 7 lett. a) ed 8 lett. a) si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. VETROFANIE

L'apposizione di vetrofanie è consentita per la promozione dell'attività esercitata o altra funzione propagandistica nei limiti del decoro urbano e morale.

11. VETROGRAFIE

La realizzazione di vetrografie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata.

12. PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI

- a. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, attinenti le attività del cantiere, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto dall'alto verso il basso. Devono rispettare i limiti previsti dalla Legge Regionale lombarda n. 31/2015 in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. n. 507/93.
- b. La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 30% dei ponteggi o della recinzione. Tale limite non si applica nel caso

di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori o che riportino un'unica pubblicità anche se diversa dalle attività del cantiere.

- c. L'esposizione complessiva dei vari cartelli all'interno del singolo cantiere dovrà essere effettuata nel modo più ordinato possibile con particolare riguardo al decoro pubblico.

13. CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

- a. La domanda deve essere presentata dal richiedente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione o dell'iniziativa e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persone giuridiche, dal responsabile o legale rappresentante delle medesime. Per il Comune provvede il Dirigente interessato con apposita comunicazione.
- b. È consentita l'esposizione massima di n. 20 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di m 0.70 x 1.00, salvo deroga debitamente motivata da parte della Giunta comunale.
- c. La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che nei 10 giorni precedenti e nelle 48 ore successive.
- d. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili, posate direttamente al suolo.
- e. Il periodo di esposizione non potrà superare giorni 30, rinnovabili su richiesta per i successivi 30 giorni.
- f. I cartelli pubblicitari temporanei che rechino pubblicità di natura commerciale possono essere posizionati in numero massimo pari a 5 impianti per senso di marcia e per via. Non potranno superare le dimensioni di m 0,70 x 1,00. Il periodo di esposizione sarà legato alla durata dell'evento, comunque non potrà superare giorni 30, rinnovabili su richiesta per i successivi 30 giorni.
- g. I cartelli temporanei di pubblicità commerciale presso i distributori di carburante potranno nel complesso, ad eccezione dell'insegna di esercizio, avere una superficie non superiore a 10 mq.
- h. I cartelli temporanei pubblicitari per la locazione o vendita di immobili dovranno avere la dimensione massima di 0,25 mq e sono posizionabili solo ed esclusivamente sull'immobile a cui si riferiscono.

14. PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

- a. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 285/92 e degli artt. 203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/92, compresi vele e carrelli.
- b. Su detti veicoli, se in sosta prolungata oltre un'ora e per giustificate esigenze, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia.
- c. Per la pubblicità su veicoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92.
- d. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella

pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

15. PUBBLICITÀ FONICA

- a. La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Con riferimento all'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.
- b. La pubblicità fonica è vietata:
 - nel Centro Storico;
 - a meno di 50 mt da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.
- c. È consentito effettuare la pubblicità fonica nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
- d. È possibile concedere deroghe ai commi 2 e 3 durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
- e. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
- f. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
- g. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati per legge.

16. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio, come definiti all'art. 3 punto 14) del presente regolamento, è soggetta ad individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale

17. IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Ogni impianto di pubblicità o propaganda non individuabile nelle categorie precedenti dovrà essere sottoposto al parere della Giunta comunale. Sono altresì autorizzabili i "segnali turistici e di territorio" fino ad un numero massimo di 4 per ogni attività di ristorante o trattoria ubicata in centro storico

TITOLO IV PROCEDURA AMMINISTRATIVA

ART. 10 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Per l'installazione delle insegne e mezzi pubblicitari in genere l'interessato è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Comune presentando domanda in bollo redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione, contenente le seguenti indicazioni:

- generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
- strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:

1. rappresentazione grafica (bozzetto) dei mezzi pubblicitari oggetto della richiesta con indicazione di eventuali scritte e colori;
2. stralcio della planimetria con indicazione della proprietà, toponomastica, distanze minime da altri manufatti se necessarie;
3. relazione descrittiva del mezzo pubblicitario (tipologia costruttiva, materiale, sistema di supporto ecc.);
4. documentazione fotografica del sito di ubicazione, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico o dell'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la stabilità del manufatto a firma del richiedente o di un tecnico abilitato per suo conto (con allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente/tecnico in corso di validità);
6. preventivo nulla osta dell'Ente Gestore della Strada (se diverso dal Comune);
7. richiesta di Autorizzazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (se il sito ricade in zona vincolata ai sensi del predetto Decreto) completa della seguente ulteriore documentazione:
 - (1) n. 3 copie relazione descrittiva del mezzo pubblicitario;
 - (2) n. 3 copie rappresentazione grafica (bozzetto) dei mezzi pubblicitari;
 - (3) n. 3 copie documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi e/o degli edifici, con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici dell'area oggetto d'intervento.

ART. 11 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione del Comune.
2. Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 507/93, all'art.13 comma 4 e all'art.17 lettere a), b), c), d), e), f), g).; per i casi contemplati dalle lettere h) e i) del medesimo articolo 17, solo per quanto installato all'interno dei locali.
3. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, complete di tutta la documentazione di cui all'art. 10, il competente ufficio dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
4. Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo.
5. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per

- qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili.
6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data riportata in calce alla stessa, salvo richiesta di proroga.
 7. L'autorizzazione per tutti i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne di esercizio, ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.
 8. L'autorizzazione decade quando:
 - a. non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b. nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.
 9. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
 10. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

ART. 12 RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE ESPLICITA

I seguenti mezzi pubblicitari non necessitano di autorizzazione esplicita, ma di semplice comunicazione:

- a) vetrofanie e vetrografie sui vetri delle finestre o delle vetrine che non comportino alterazioni degli infissi.
- b) insegne effettuate sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento, sul basamento delle vetrine;
- c) pubblicità collocata all'interno dei locali e arretrata di oltre un metro rispetto alla soglia o alle vetrine dei locali;
- d) spostamento di insegne di esercizio su tutto il territorio purché conformi alle norme previste per la zona di nuova installazione;
- e) iscrizioni su automezzi di cui all'art. 9 punto n. 14.

ART. 13 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'insegna ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione della medesima e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

ART. 14 ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo.

ART. 15 RINNOVO

È possibile presentare richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, su apposito modello in bollo predisposto dall'Amministrazione comunale, ogni tre anni, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

ART. 16 INSEGNE ABUSIVE

1. Sono considerate abusive le insegne esposte senza la prescritta autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal presente Regolamento per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata o non comunicata apportata ad insegne già in opera.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione o non è stata effettuata la preventiva comunicazione.
5. Sono inoltre considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.
6. Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative per l'importo previsto dal successivo articolo 18, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 17 MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI

1. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, potranno essere mantenuti in opera, purché regolarmente autorizzati in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta fino alla scadenza dell'autorizzazione.
2. Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alle norme del presente Regolamento quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica, la sostituzione o il rinnovo.
3. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati ma conformi al Regolamento stesso, potranno essere regolarizzati dietro presentazione di apposita domanda di sanatoria, completa di attestazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo articolo 18, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati e non conformi al Regolamento stesso, dovranno essere rimossi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Oltre tale data, il mantenimento in opera dei suddetti mezzi pubblicitari è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste all'art. 23 del codice della Strada e D.Lgs. n. 507/93 e ss. mm. ii.

ART. 18 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari ed altri mezzi di propaganda non autorizzati o in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste all'art. 23 del codice della Strada e D.Lgs. n. 507/93 e successive sue modifiche ed integrazioni.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni non sono previste dai disposti del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/93 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 euro ad un massimo di 300 euro, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 689/1981.
3. Nel caso di accertata irregolarità, difformità o mancata rispondenza alle norme del presente regolamento, il Comune è autorizzato alla rimozione del manufatto con trasporto al deposito comunale e notifica alla ditta intestataria, se rilevabile. La spesa della rimozione ed il costo giornaliero di deposito sarà addebitata al proprietario dell'impianto o, in mancanza di questo, al titolare del messaggio pubblicitario.

ART. 19 NORMA FINALE DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili alla materia.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.